

Spett.le Clientela,

con la presente si intende fornire un riepilogo delle norme introdotte dal decreto “Cura Italia” approvato il 16 marzo 2020 con preciso riferimento ad alcune misure di sostegno per l’economia

Oggetto: alcune misure di sostegno per l’economia a seguito del decreto “Cura Italia” approvato il 16 Marzo 2020

Si riporta, di seguito, una sintesi delle misure ritenute maggiormente significative, lasciando a successivi contributi i necessari approfondimenti.

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti (articolo 61)

È riconosciuto, a favore degli **esercenti attività d’impresa, arte o professione**, un **credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti** e degli **strumenti di lavoro** fino ad un **massimo di 20.000 euro**. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’**importo massimo di 50 milioni di euro** per l’anno 2020. *Le disposizioni attuative sono tuttavia affidate ad un successivo decreto.*

Credito d’imposta contratti di locazione (articolo 62)

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, un **credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione**, relativo al mese di **marzo 2020**, di immobili rientranti nella categoria catastale **C/1** (Negozii e botteghe). *Questa norma non risulta applicabile a quei soggetti come i titolari di negozi alimentari che sono rimasti aperti per disposizione del DPCM 11 marzo 2020.*

Detrazione erogazioni liberali (articolo 63)

Le **erogazioni liberali in denaro** volte a finanziare gli interventi in materia di **contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus** sono **detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%**, per un importo non superiore a 30.000 euro. Anche le **imprese** possono beneficiare della **deduzione dal reddito d’impresa**, trovando applicazione l’**articolo 27 L. 133/1999**. **Ai fini Irap**, le erogazioni liberali in esame **sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento**. *La norma riprende l’impianto di alcuni interventi nell’ambito delle agevolazioni a coloro che finanzino privatamente le iniziative di utilità sociale, sulla scorta di questo si consiglia di **provvedere alle donazioni esclusivamente con modalità tracciabili** (ad esempio bonifico, moneta elettronica, etc) per non vedersi negata la detraibilità o la deducibilità.*

Indennità una tantum a professionisti e co.co.co. (articoli 26-29 e 37)

È riconosciuta un’**indennità una tantum**, per il mese di **marzo**, pari a **600 euro**, ai **liberi professionisti titolari di partita Iva**, ai **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** iscritti alla **Gestione separata** non titolari di pensione e **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**, agli **operai agricoli** a tempo determinato, ai **lavoratori dello spettacolo**, ai **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago** e ai **lavoratori stagionali del settore turismo**. Secondo una prima analisi della disposizione risultano essere **esclusi dall’indennità** in esame i professionisti **iscritti alle Casse di previdenza private** (Commercialisti,

COLLE&ASSOCIATI SRL – Società tra professionisti

Via Mura Sud n. 45, 54100 Massa (MS)

Capitale Sociale 10.000 i.v.

P.IVA: 01404200451 - C.F.: 01404200451 – REA MS - 138345

Telefono: 0585 488454

Email: segreteria@studiocolle.it - www.studiocolle.it

Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.). È stato, tuttavia, istituito un **Fondo per il reddito di ultima istanza** con una **dotazione di 300 milioni di euro** come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro, compresi i **professionisti iscritti agli ordini**.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito

Dott. Vincenzo Colle

Dott. Fabio Foresti

Dott. Claudio Vietina

COLLE&ASSOCIATI SRL – Società tra professionisti

Via Mura Sud n. 45, 54100 Massa (MS)

Capitale Sociale 10.000 i.v.

P.IVA: 01404200451 - C.F.: 01404200451 – REA MS - 138345

Telefono: 0585 488454

Email: segreteria@studiocolle.it - www.studiocolle.it